COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 916 del 28-11-17

Oggetto:	**RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMEN= TO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - DETER= MINA A CONTRARRE E AFF. DR. GEOL. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) E. 1.448,06 (OLTRE IVA)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che l'edificio di Via Don Minzoni (succursale della D. Alighieri):

- a seguito delle verifiche tecniche attuate tra il 2012 ed il 2014 è risultato inadeguato sismicamente e con alcune criticità nei confronti dei carichi verticali che hanno richiesto un primo intervento di consolidamento statico già eseguito;
- in particolare sono stati eseguiti interventi locali (si veda progetto di consolidamento statico – 1^ stralcio – redatto dall'Ing. A. Pagliazzi) che hanno riguardato l'irrigidimento di cinque pilastri, tre dei quali al piano terreno e due al piano seminterrato, attraverso un'incamiciatura in acciaio;

PRECISATO che, in attesa di realizzare l'ampliamento della scuola di Via L. Da Vinci, al fine di limitare la vulnerabilità dell'edificio di Via Don Minzoni alle azioni di un sisma, occorre procedere con celerità al consolidamento statico, perseguendo, nel contempo, anche il miglioramento sismico dello stesso;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 851 del 27.12.2016 con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si affidava **all'Ing. Andrea Pagliazzi di Firenze (Fi)** l'incarico di procedere alla progettazione (nei livelli previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 – progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo/esecutiva) della succursale della scuola elementare "D. Alighieri" posta in Via Don Minzoni, per un importo contrattuale pari ad **€ 13.104,00 (oltre Iva al 22% e compreso contributo integrativo);**

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 2251/2017 è stato depositato dal professionista di cui sopra la prima fase della progettazione dell'intervento;
- in data 17.01.2017 con nota Pec prot. n. 1186 il Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti (M.I.T.), nel confermare la scadenza del 03.03.2017 per la trasmissione del progetto definitivo alla Regione Toscana nell'ambito dei finanziamenti assegnati alla scuola "Don Minzoni" ex art. 80, comma 21^, della Legge n. 289/2002, ha precisato la impossibilità che tali fondi statali possano essere utilizzati per l'ampliamento della scuola primaria "D. Alighieri" di Via L. Da Vinci, come richiesto da questa Amministrazione;
- nel progetto preliminare trasmesso sono stimate varie ipotesi di intervento, alcune non sostenibili con le risorse economiche ipotizzate nel "*Documento preliminare alla progettazione*" (pari a circa 300.000,00);

- per l'utilizzazione dei fondi della Legge n. 289/2002 (pari ad € 444.997,13), vincolati alla scuola di Via Don Minzoni, occorre raggiungere, sulla base delle Direttive Regionali D.1.9. *"Istruzioni generali – illustrazioni dei criteri, modalità e fasi degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici strategici e rilevanti)"* il valore minimo **dell'indicatore di rischio pari a 0,65;**

DATO ATTO pertanto che era necessario, al fine di raggiungere il minimo dell'indicatore di rischio di cui sopra (0,65), provvedere ad un aggiornamento globale del progetto preliminare consegnato lo scorso gennaio, con conseguente incremento dell'importo dei lavori, nonché rimodulare, secondo le nuove esigenze, l'incarico di progettazione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 134 del 28.02.2017 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, si provvedeva ad approvare una rimodulazione dell'incarico al professionista citato, affidamento allo stesso la progettazione di fattibilità tecnica/economica e definitiva alla luce del nuovo quadro economico ipotizzabile in considerazione dei nuovi obiettivi di miglioramento sismico (valore minimo 0,65 dell'indicatore di rischio);

PRECISATO che;

- il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 19 del 02.03.2017;
- il progetto definitivo è stato depositato alla data del 02.03.2017 al fine di rispettare il termine perentorio del M.I.T. (03.03.2017) per l'inoltro alla Regione Toscana – settore Sismica;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento è così definito:

Importo lavori	**Progetto**	
Importo lavori	**€**	**685.000,00**
di cui oneri della sicurezza	€	30.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. (10%)	€	68.500,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€	8.220,00
Spese tecniche (tutto compreso, inclusa cassa previdenziale e Iva)	€	65.000,00
Accordi bonari	€	10.275,00
Spese gara	€	3.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	10.005,00
Totale somme a disposizione	**€**	**165.000,00**

VISTA la determinazione n. 496 del 31.07.2017 con la quale si affidava, per le motivazioni in essa contenute, all'Ing. Andrea Pagliazzi di Firenze (Fi) l'incarico di effettuare la progettazione esecutiva dell'intervento per una spesa di € 14.518,86 (oltre Iva);

RILEVATO che occorreva procedere, su richiesta del Genio Civile della Regione Toscana, ad effettuare indagini geotecniche, consistenti in tre CPTU di profondità pari a 15 metri ciascuna e che per tale motivo è stato affidato alla ditta SOIL TEST srl di Arezzo (Ar) il relativo servizio;

PRECISATO che occorre altresì affidare l'incarico per la redazione della relazione geologica nell'ambito di un quadro conoscitivo delle problematiche legate all'intervento di cui in oggetto;

DATO ATTO del disposto del comma 2^, lett. a), dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 cd "*decreto correttivo*", il quale stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitari (stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate:

- *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto~~,~~* ***anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*** *o per i lavori in amministrazione diretta…. omissis..*"

VISTO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 intitolato "*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*" che stabilisce:

"*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza…omissis";*

VISTO inoltre l'art. 31, commi 8^ e 11^, dello stesso decreto i quale stabiliscono:

"Gli incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza …. omissis …., nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le modalità di cui al presente codice e, nel caso di importo pari o inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta";

"Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i servizi di supporto al RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale…. omissis…";

PRECISATO che:

- l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., indica che le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- nel caso in specie non esistono convenzioni attive relativamente alla fornitura del servizio in oggetto, né il prodotto è presente in bandi attivi sul MEPA;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento ha effettuato una ricerca fra i professionisti specializzati nel settore, non essendo la stazione appaltante dotata di figura professionale adeguata;
- l'offerta maggiormente rispondente alle esigenze evidenziate, stante anche l'urgenza di procedere, è quella del Dr. Geologo Lorenzo Sedda di Arezzo (Ar);
- il professionista di cui sopra è a conoscenza della consistenza dell'area avendo già effettuato in passato analoghe prestazioni sulla stessa (vedasi atto dirigenziale n. 16/2013);

- il servizio è relativo alla redazione della relazione geologica a supporto della progettazione esecutiva, compresa la direzione della campagna geognostica prevista, come da determinazione n. 875/2017;
- il prezzo proposto ammonta ad € 1.392,37 (oltre Iva e compreso contributo di legge) comprensivo di tutte le voci di cui sopra, ritenuto congruo (preventivo del 28.11.2017 prot. 27307 conservato in atti);

RILEVATO che l'art. 32, comma 14^, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che:

"*Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata* ***ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;***

PRECISATO pertanto che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui sopra relativamente alla parte degli affidamento per importi non superiori ai 40.000,00 euro (per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, anche avvalendosi di sistemi elettronici;

DATO ATTO che i tempi di svolgimento dell'incarico saranno concordati con il Responsabile Unico del Procedimento;

RILEVATO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e smi e che il relativo codice è: **CIG Z182100DBC;**

PRECISATO che il presente atto determinativo equivale anche a determina a contrarre ai sensi del disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nel presente atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto, clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);

DATO ATTO che l'affidamento di tale incarico, disciplinato dalle norme contenute nel Codice di Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016, non rientra pertanto fra le fattispecie previste dal Regolamento Comunale sugli incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, approvato con atto della Giunta Comunale n. 98 del 18.12.2008;

DATO ATTO che il professionista di cui sopra ha adempiuto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione conservata in atti);

DATO ATTO che lo stesso ha altresì rimesso la dichiarazione di "pantouflage – revolving doors" relativa all'affidamento di incarichi professionali o stipula di contratti di lavoro subordinato ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo (anch'essa conservata in atti);

EVIDENZIATO che il professionista/azienda risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi, come da dichiarazione sostitutiva, conservata in atti;

VISTO il disposto dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, il quale recita "… *al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica";*

DATO ATTO che l'accertamento di cui sopra ha dato esito positivo;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 147/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 213/2012- , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO, altresì, l'art. 8, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2017 e smi con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione ai responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 2017/2018/2019, considerati nel bilancio finanziario di previsione;

RITENUTO, in base alla propria competenza dirigenziale, di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni e in base alle disposizioni di cui in parte narrativa, al Dr. Geologo SEDDA LORENZO di Arezzo (Ar) l'incarico di redigere la **relazione geologica** per l'intervento di "*Miglioramento sismico della scuola primaria di Via Don Minzoni*" (compresa la direzione della campagna geognostica), dietro corrispettivo di € 1.392,37 (oltre Iva e contributo di legge), ritenuto congruo;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 1.766,64** (tutto compreso) sul cap. 9440 "Lavori di miglioramento sismico scuola elementare di Via D. Minzoni – impiego avanzo destinato ad investimenti" Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003;

3. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dall'art. l'art. 32, comma 14^, del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alla parte degli affidamento per importi non superiori ai 40.000,00 euro (per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

4. DI STABILIRE che i tempi di svolgimento dell'incarico saranno concordati con il Responsabile Unico del Procedimento e che il pagamento avverrà, in unica soluzione, dopo la consegna della relazione; il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica;

5. DI PRECISARE che i dati contenuti nella presente determinazione dirigenziale saranno pubblicati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo, nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

6. DI PRECISARE che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico - amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

7. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 50/2016 e loro successive modifiche ed integrazioni, è l'Ing. Grazzini Emanuele, dirigente del Servizio Tecnico di questo Ente.

Il Dirigente
F.to GRAZZINI EMANUELE

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Ufficio: U.O. STAFF TECNICO

DETERMINAZIONE N. 916 DEL 28-11-17

Oggetto:	**RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMEN= TO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - DETER= MINA A CONTRARRE E AFF. DR. GEOL. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) E. 1.448,06 (OLTRE IVA)**

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Importo Impegno di spesa € 1.766,64

Lì 29-11-2017

Il Ragioniere
F.to GIANNELLI MARCO